



COMUNE DI MELIZZANO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Prot. n° 6435 del 03.08.2018

ORDINANZA N° 19 DEL 03.08.2018

OGGETTO: Misura di sicurezza urbana – Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine in concomitanza con gli orari di eventi e manifestazioni

IL SINDACO

Premesso che in occasione della festività della S.S. Madonna della Libera vengono organizzati festeggiamenti dal giorno 11 al 12 agosto 2018, che si svolgeranno lungo le vie del paese;

Considerato che tale manifestazione richiamerà, presumibilmente, l'afflusso di una notevole quantità di cittadini e di turisti;
Visto l'art. 50 ed in particolare i commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificati dall'art. 8, comma 1 lett. a) del Decreto Legge n. 14 del 20.02.2017, convertito con la Legge n. 48 del 18.04.2017, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" con cui vengono introdotte ulteriori misure di prevenzione in ordine alla tutela delle incolumità delle persone e della sicurezza urbana;

Che anche in occasione di eventi e manifestazioni si ritiene opportuno prevedere l'adozione di ogni misura possibile a tutela della pubblica e privata incolumità;

Valutato che l'utilizzo di contenitori in vetro per bevande e lattine durante lo svolgimento di manifestazioni può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità delle persone in quanto l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idonea a determinare la possibilità che vengono utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

Ritenuto pertanto prevedere l'adozione di ogni misura possibile a tutela della pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

Visto il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931;

Visto il Testo Unico Leggi Sanitarie;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa specificate e qui richiamate, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di sedici anni nei pubblici esercizi previsto e punito dall'art. 689 del C.P.:

- 1) E' fatto divieto di somministrazione e vendere bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine nelle aree della città interessate, in concomitanza con gli orari di svolgimento di eventi e manifestazioni a : titolari di esercizi pubblici, commerciali, alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande;
- 2) E' fatto, altresì, divieto a chiunque di procedere al consumo di bevande in bottiglia e bicchieri di vetro nonché in lattine in concomitanza con lo svolgimento di eventi e manifestazioni;
- 3) Le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali, saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25 a € 500 ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. n. 267/2000. Se la violazione degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente ordinanza è reiterata, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.
L'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 C.P..

DISPONE

Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi della legge vigente in materia.

Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati ad espletare i dovuti controlli ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della Strada.

Copia della stessa sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, trasmessa all'Ufficio Tecnico LL.PP. inviata alla locale Stazione dei Carabinieri e Polizia di Stato Commissariato di Telese Terme (BN).

Dalla Residenza Municipale, 03.08.2018

Il Sindaco
Rossano Insogna

